

Legge regionale del 3 gennaio 2006, n. 3

Bollettino Ufficiale Regionale del 24 gennaio 2006, n. 4

Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia.

CAPO II Iniziative ammesse alle agevolazioni finanziarie

Articolo 5 - Iniziative agevolabili

Testo in vigore dal 25 gennaio 2006

1. Possono essere ammesse ad agevolazione le iniziative realizzate, in conformità alla normativa vigente, per l'installazione di sistemi che consentono:

- a) un utilizzo razionale dell'energia;
- b) un aumento dell'efficienza energetica degli edifici;
- c) lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.

2. I sistemi di cui al comma 1, lettera a), possono riguardare anche le installazioni che impiegano combustibili gassosi, purché i relativi apparecchi utilizzatori siano al servizio dell'intero edificio nel quale sono installati e presentino un rendimento superiore a quello imposto dalle norme tecniche di riferimento.

3. Le agevolazioni possono essere concesse nelle seguenti percentuali massime della spesa ammissibile documentata:

- a) per le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), 50 per cento;
- b) per le iniziative di cui al comma 1, lettera c), 70 per cento.

4. Le iniziative realizzate dagli enti locali territoriali, singolarmente o in forma associata, sono ammesse ad agevolazione a condizione che sia dimostrato il conseguimento di un risparmio annuo convenzionale di energia primaria stabilito con le modalità di cui al comma 5.

5. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, la tipologia delle iniziative di cui al comma 1, l'entità del risparmio annuo convenzionale di energia primaria correlato, in base al tipo di sistema installato, alle spese di investimento, nonché le modalità per la concessione e la liquidazione dei relativi benefici economici, individuando le installazioni da finanziare in misura fissa, rapportata alla spesa ritenuta ammissibile ovvero al risparmio di energia primaria conseguibile, e quelle suscettibili di agevolazione frazionata e pluriennale, calcolata in base ai risultati effettivi di esercizio. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro di osservazione, tiene conto della significatività tecnologica delle installazioni e della relativa penetrazione sul mercato, apportando i necessari adeguamenti periodici.

6. Non sono ammissibili ad agevolazione le realizzazioni eseguite in ottemperanza ad obblighi normativamente imposti.